

**SICUREZZA SUL LAVORO – KNOW YOUR RIGHTS !**

**NEWSLETTER N.154 DEL 21/03/14**



**NEWSLETTER PER LA TUTELA DELLA SALUTE  
E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI**

(a cura di Marco Spezia - [sp-mail@libero.it](mailto:sp-mail@libero.it))

**INDICE**

UN APPROFONDIMENTO SUI LAVORI USURANTI	1
MEDICINA DEMOCRATICA SULLA VICENDA TIRRENO POWER	5
MEDICINA DEMOCRATICA E ASSOCIAZIONE ITALIANA ESPOSTI AMIANTO: COMUNICATO SUI PROCESSI IN CORSO	7
MINISTERO DEL LAVORO: MAXISANZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI LAVORATORI "IN NERO" E PER LA VIOLAZIONE DELLA NORMA SU ORARIO DI LAVORO E RIPOSI	9
SULL'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO AUDIOVISIVO DI CONTROLLO DEI LAVORATORI	11
DUVRI: LE NOVITA' DELLA DENUNCIA DI MARCO BAZZONI SULLE MODIFICHE AL DECRETO 81	13
I QUESITI SUL DECRETO 81: SULLA MODIFICA ALLE MACCHINE MARCATE CE	15

## UN APPROFONDIMENTO SUI LAVORI USURANTI

Da: Cobas Pisa

<http://www.cobaspisa.it/>

15 marzo 2014

Si avvicina la scadenza del termine per l'invio della comunicazione annuale per il monitoraggio della lavorazioni usuranti riferite all'anno 2013.

Come ogni anno, entro il 31 marzo, dovrà essere effettuata la comunicazione obbligatoria al Ministero del Lavoro attraverso il modello telematico (LAV\_US) presente all'indirizzo:

<https://www.co.lavoro.gov.it/co/modulousuranti.aspx>

A seguire riportiamo un approfondimento dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Modena.

\* \* \* \* \*

### LA COMUNICAZIONE PER LAVORI USURANTI

di Roberto Camera, funzionario della DPL di Modena e curatore del sito internet [www.dplmodena.it](http://www.dplmodena.it)

Entro il 31 marzo 2014 i datori di lavoro dovranno comunicare gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti presenti in azienda.

L'obbligo normativo nasce in relazione al D.Lgs.67 del 21 aprile 2011 (Decreto per l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti), che prevede, all'articolo 2, comma 5, l'obbligo per i datori di lavoro di dare comunicazione delle lavorazioni "particolarmente faticose e pesanti" (previste dall'articolo 1, comma 1).

Detta comunicazione deve avvenire annualmente, in modalità telematica, attraverso la compilazione del modello LAV\_US (secondo l'articolo 6 del Decreto interministeriale 20 settembre 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze) disponibile sul sito [www.cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it) (portale del Ministero del Lavoro) indicando il periodo, o i periodi, nei quali ogni dipendente ha svolto lavorazioni usuranti. Ciò servirà quale monitoraggio, per gli organi preposti, al fine di verificare il numero di soggetti che potranno esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati.

Vediamo quali sono le tipologie di lavorazioni da comunicare ai fini del monitoraggio:

- il lavoro usurante così come disciplinato dal Decreto Ministeriale del 19 maggio 1999 ("Criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti", emanato dal Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale, Ministro del Tesoro, Ministro della Sanità, Ministro della Funzione Pubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.208 del 4 settembre 1999);
- il lavoro usurante notturno;
- il lavoro usurante a catena;
- il lavoro usurante autisti.

In particolare, i lavoratori dipendenti considerati dalla disposizione normativa sono i seguenti:

- 1) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (articolo 22 del D.M. Lavoro del 19 maggio 1999) svolte nei vari settori di attività economica, in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano, anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano:
  - lavori in galleria, cava o miniera: tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità;
  - lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
  - lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;

- lavori in cassoni ad aria compressa;
  - lavori svolti dai palombari;
  - lavori ad "alte temperature": mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti a operazioni di colata manuale;
  - lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
  - lavori espletati in spazi ristretti, con carattere di prevalenza e continuità: in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuamente all'interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
  - lavori di asportazione dell'amianto.
- 2) lavori notturni come indicati dall'articolo 1 del D.Lgs.66/03:
- il "lavoratore notturno" è colui il quale svolge almeno parte del suo orario di lavoro o almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero (secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro), durante il "periodo notturno", cioè un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;
  - secondo lo stesso decreto legislativo, in difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno (in caso di lavoro a tempo parziale il limite minimo è riproporzionato);
  - il lavoro notturno è considerato usurante se organizzato in turni (almeno sei ore in cui è compresa la fascia indicata come "periodo notturno") o se il lavoro è svolto in modo ordinario in periodi notturni (per almeno tre ore).
- 3) Lavorazioni svolte da addetti alla cosiddetta "linea catena", così come indicate all'articolo 1, comma 1, lettera c) del D.Lgs.67/11, ed elencate nell'allegato 1 dello stesso Decreto:
- prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti;
  - lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, ecc;
  - macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico;
  - costruzione di autoveicoli e di rimorchi;
  - apparecchi termici di produzione di vapore, riscaldamento, refrigerazione, condizionamento;
  - elettrodomestici;
  - altri strumenti e apparecchi;
  - confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori, ecc.;
  - confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo.
- 4) Conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, così come previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d) del D.Lgs.67/11.

#### LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE

Per adempiere alla comunicazione obbligatoria, l'azienda deve effettuare una previa registrazione sul sito del Ministero del lavoro, all'indirizzo:

<https://www.co.lavoro.gov.it/modulolavus/AccreditamentoNazionale.aspx>.

Nel modulo di registrazione dovranno essere inserite le informazioni riguardanti il datore di lavoro (soggetto abilitato all'invio della comunicazione) e del soggetto che materialmente effettua la comunicazione. Vi può essere anche una non corrispondenza dei due soggetti; pensiamo al consulente del lavoro che si sostituisce al datore di lavoro per effettuare, legittimamente, la comunicazione di cui stiamo parlando.

In pratica, la comunicazione può avvenire:

- dal datore di lavoro;
- dall'impresa utilizzatrice, con riguardo a lavoratori somministrati, impegnati nel "lavoro a catena" e nel "lavoro notturno" (proprio per quanto riguarda i lavoratori somministrati, il Ministero del Lavoro, con la nota operativa n.4724 del 28 novembre 2011, ha indicato nell'impresa utilizzatrice il soggetto obbligato all'invio del modello relativo al lavoro

usurante/notturno, con riguardo ai lavoratori "somministrati" impegnati nel lavoro a catena e nel lavoro notturno; l'impresa utilizzatrice potrà inserire nel Modulo LAV\_US i lavoratori "somministrati" impegnati nel lavoro notturno/usurante senza distinzione dagli altri lavoratori);

- dai consulenti del lavoro;
- da altri consulenti abilitati, ai sensi dell'articolo 1 della L.12/79 (consulenti del lavoro, iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali, in tal caso, sono tenuti a darne comunicazione alle Direzioni Territoriali del
- Lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale);
- da altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione e all'amministrazione del personale dipendente del settore agricolo, quali gli agrotecnici e gli agrotecnici laureati in relazione alle imprese che abbiano conferito loro un incarico di direzione, amministrazione o gestione, secondo quanto chiarito dalla Direzione generale per l'Attività ispettiva con nota 6 maggio 2011, protocollo 25/11/0007234.

Una volta proceduto all'invio della richiesta di registrazione, bisognerà stampare il messaggio ricevuto e attendere che il sistema provveda ad inviare un'e-mail, all'indirizzo indicato nel campo "Referente" del modulo, di richiesta di documentazione a completamento dell'iscrizione (in caso di mancata ricezione dell'e-mail si potrà scrivere a: [aiutotecnico@lavoro.gov.it](mailto:aiutotecnico@lavoro.gov.it)). Tra i documenti richiesti dal sistema, vi dovrà essere copia firmata del documento di identità di chi effettua l'accreditamento (datore di lavoro o soggetto autorizzato) che dovrà essere inviata, a mezzo fax, al numero indicato nella mail.

#### LA COMUNICAZIONE

Una volta ricevute le credenziali si potrà accedere al sistema e compilare il modello LAV\_US. Per iniziare la compilazione bisognerà selezionare la voce "Monitoraggio" dal menu a tendina "Modelli", in alto a sinistra, per poi scegliere il modello di interesse fra:

- lavoro usurante (articolo 2, comma 5 del D.Lgs.67/11),
- notturno,
- a catena
- autisti

e procedere alla compilazione.

Le sezioni da compilare sono:

- datore di lavoro: vanno indicati i riferimenti dell'azienda che effettua le attività;
- INPS: vanno inseriti la matricola aziendale e i codici relativi all'inquadramento assegnati dall'INPS all'azienda all'atto dell'iscrizione; è possibile inserire più matricole;
- INAIL: va Inserito il Codice Cliente attribuito dall'INAIL al momento dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;
- altri Enti: va Indicato l'Ente previdenziale al quale l'azienda risulta iscritta e il rispettivo codice, oltre al numero di iscrizione alla Camera di commercio o all'Albo imprese artigiane; inoltre, va indicato il codice del settore di attività (secondo la classificazione Ateco 2007) con il quale l'azienda risulta iscritta;
- elenco delle unite produttive in cui si svolgono le attività: in questa sezione vanno inseriti i dati anagrafici dei singoli lavoratori impegnati nelle attività usuranti, divisi per unità produttiva: oltre al nome, cognome e al codice fiscale, per ogni singolo lavoratore è necessario indicare il periodo in cui si è svolta la lavorazione in oggetto; in questo conteggio è necessario includere anche eventuali lavoratori in somministrazione (sono infatti le imprese utilizzatrici a essere pienamente a conoscenza delle attività svolte dai lavoratori); infine la sezione prevede di indicare una delle due opzioni disponibili: "Numero di giorni dell'effettivo svolgimento dei lavori usuranti" o "Intero anno lavorativo".

Qualora l'azienda abbia già compilato, negli anni precedenti, il modello LAV\_US, il sistema informatico consente di creare delle nuove comunicazioni precompilandole automaticamente con i dati di quelle già inviate; in pratica semplificando la procedura, in quanto dovranno essere compilate esclusivamente le informazioni mancanti.

Qualora il datore di lavoro non sia in grado di conoscere le effettive giornate di lavoro notturno prestate nell'arco dell'anno, per assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso dell'anno o per la sussistenza di rapporto di lavoro in part-time verticale, devono essere comunicate tutte le giornate di lavoro notturno svolto. In tali ipotesi è infatti possibile che i requisiti di cui

all'articolo 1 del D.Lgs.67/11, possano essere maturati attraverso più rapporti di lavoro nel corso dell'anno con differenti datori di lavoro.

#### L'INVIO

Una volta inseriti e salvati i dati, sarà disponibile un riepilogo, sotto forma di tabella riassuntiva, degli elementi immessi. La procedura terminerà con la richiesta di invio dei dati inseriti. Cliccando sul pulsante "Invia modulo" comparirà una ricevuta che riporterà la data certa di invio. Il sistema offre anche la possibilità di avere un archivio con tutti i moduli inviati.

#### OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

A completamento dell'analisi si segnala che l'articolo 6 del Decreto Ministeriale 20 settembre 2011 ha previsto che il datore di lavoro comunichi in via telematica attraverso la compilazione di un unico modello:

- a) con periodicità almeno annuale, il periodo o i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto le lavorazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da a) a d), del D.Lgs.67/11; in caso di svolgimento di lavoro notturno ai sensi della lettera b) del predetto comma 1, detta comunicazione deve indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro rientranti in tale tipologia e può valere anche ai fini di cui alla seguente lettera b), primo trattino;
- b) ai fini di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 del D.Lgs.67/11:
  - con periodicità annuale, l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici;
  - entro trenta giorni dall'inizio, lo svolgimento delle lavorazioni indicate dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del D.Lgs.67/11 (lavorazioni a catena).

#### LA SANZIONE

La normativa ha previsto (articolo 5, comma 3 del D.Lgs.67/11), in caso di inadempimento della comunicazione obbligatoria di esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici o di inizio di lavoro a catena, il pagamento di una sanzione amministrativa che va da 500 euro a 1.500 euro. Le sanzioni sono diffidabili, così come previsto dall'articolo 13, comma 2 e seguenti del D.Lgs.124/04.

## MEDICINA DEMOCRATICA SULLA VICENDA TIRRENO POWER

Da: Medicina Democratica  
<http://www.medicinademocratica.org>

17 marzo 2014

Medicina Democratica onlus sulla vicenda Tirreno Power. Sequestro degli impianti e fermata dei gruppi a carbone: una prima misura da consolidare ed estendere.

Medicina Democratica Onlus di Savona e il Direttivo Nazionale valutano positivamente l'iniziativa della Magistratura, che pone un primo importante stop al pesantissimo inquinamento causato da decenni dalla combustione del carbone nella Centrale Tirreno Power di Quiliano/Vado Ligure.

I temi emersi dalla indagine riguardano diversi aspetti. Principalmente il pesantissimo inquinamento ambientale provocato dalle emissioni e dalla gestione complessiva delle unità a carbone, i danni alla salute delle popolazioni ancor più accentuati dal colpevole ritardo nella ridefinizione delle autorizzazioni (Autorizzazione Integrata Ambientale delle sezioni esistenti) e dalle ulteriori mancanze nella attuazione della tardiva e per diversi aspetti inadeguata autorizzazione. Per questo mettiamo in guardia dai facili entusiasmi in quanto il sequestro dell'impianto è basato solo sul mancato rispetto di alcune prescrizioni contenute dall'AIA e potrebbe essere un ostacolo facilmente rimovibile (la questione è ben presente alla magistratura che vi dedica un importante passaggio nell'atto di sequestro). Se si è arrivati fin qui le responsabilità sono chiare, basta seguire il "filone" della AIA per individuarle.

La AIA ha avuto una procedura e un esito che fanno emergere la piena subordinazione della Regione Liguria, del Ministero dell'Ambiente e del Ministero dello Sviluppo Economico agli interessi della Tirreno Power. L'andamento nella trattazione della autorizzazione per le sezioni esistenti (iniziata nel 2007 e conclusa a dicembre 2012) è facilmente individuabile. Dopo quasi quattro anni di inerzia solo dopo l'accordo ("intesa") tra Regione e Società (Delibera Giunta Regionale 3087 del 20/12/11) tutto si "velocizza". Il Ministero dello Sviluppo emana (marzo 2012) l'autorizzazione unica per la nuova centrale (VL6) che nel 2009 aveva superato positivamente la procedura di VIA, prima ancora che la società richiedesse l'autorizzazione integrata ambientale.

La procedura di AIA si rimette immediatamente in movimento e accelera così velocemente da completare l'iter tecnico in circa tre mesi; non solo, del tutto irrualmente la nuova sezione a carbone viene "innestata" nella procedura e nonostante non venga depositata alcuna documentazione progettuale di dettaglio viene approvata (con la posizione contraria dei Comuni) una AIA complessiva che permette alle vecchie sezioni di continuare a funzionare fino alla loro ricostruzione. Condannando le popolazioni a sopportare un impianto a carbone ancora più potente (ancorché "ammodernato/moderno") per altri decenni.

Certo, il non aver rispettato neppure le prescrizioni tolleranti contenuti nella AIA rispetto ai livelli ottenibili dalle migliori tecnologie e rinviando ancora (alla ricostruzione delle sezioni esistenti) anche il rispetto integrale dei limiti previsti dalle precedenti autorizzazioni, rende l'idea di come l'azienda abbia in scarsa considerazione il rispetto delle norme e come gli enti preposti siano poco propensi ad agire per il rigoroso rispetto delle stesse.

Nell'atto di sequestro è ben evidenziato il danno aggiuntivo (nell'ambito di quello complessivo) dovuto alla continuazione della attività delle sezioni a carbone talmente obsolete che non si è voluto (né l'impresa riteneva fossero economicamente sostenibili) adeguarle alle migliori tecnologie esistenti e neppure a prescrizioni pregresse (il decreto del Ministero dell'Ambiente del 2001 connesso con la realizzazione delle sezioni a gas imponeva interventi, solo parzialmente realizzati, su quelli a carbone).

E allora perché non decidere il sequestro cercando sostegno nelle leggi vigenti piuttosto che ad un'AIA che, per alcuni aspetti, le scavalca e distorce palesemente?

A questa domanda una parte della risposta va individuata nelle differenti competenze e procedure (penali e amministrative) e dunque alle limitazioni di intervento che la magistratura può avere di fronte a decisioni politiche (in questo caso principalmente della Regione) che si tramutano in atti amministrativi a favore della Tirreno Power. Si tratta di atti che negano l'evidenza della insostenibilità dell'inquinamento attuale e pregresso, "promettono" miglioramenti futuri (tra 10 anni, almeno, tutti da verificare e comunque solo parziali) e giustificano, nel frattempo, la continuazione degli impatti.

Va comunque rilevato che le motivazioni della magistratura presentano un condivisibile riferimento alla importanza della attuazione o meno delle migliori tecnologie disponibili (e delle relative performances ambientali di impianti) al di là di obblighi amministrativi, come pure del principio di precauzione concretamente applicato ad impianti esistenti. Ci attendiamo che tali ragionamenti trovino ulteriore spazio nel proseguo della misura preventiva del sequestro come della azione giudiziaria successiva.

Comunque sia, in condizioni come quelle in esame e in altri simili (ad esempio l'ILVA di Taranto) non è (mai) sufficiente il lavoro di magistrati anche quando dimostrano di prendere sul serio il loro compito e si muovono in modo rigoroso, con determinazione e coerenza.

E' la politica, nel senso della iniziativa e la partecipazione diretta delle popolazioni esposte che può fare la differenza: non si può delegare a nessuno la soluzione di un problema che avrebbe potuto e dovuto essere risolto da parecchi anni, e con altre modalità, se ognuno, istituzioni, organismi di controllo e rappresentanze dei lavoratori avessero svolto correttamente la loro funzione di tutela degli interessi collettivi.

Da parte nostra continueremo nello specifico lavoro di raccolta della documentazione sanitaria dei cittadini che si sono ammalati o sono deceduti, per costruire un dossier da consegnare alla Magistratura, non solo per ridare un nome ed un cognome alle vittime oggi conosciute solo sottoforma di aridi numeri statistici, ma anche per offrire loro la possibilità di ottenere un giusto risarcimento per i danni alla salute subiti.

Analogamente sosterrremo le iniziative di carattere giudiziario anche sotto il profilo tecnico-ambientale forti delle conoscenze che abbiamo raccolto e valutato nel tempo sulla vicenda.

Medicina Democratica Onlus  
Movimento di Lotta per la Salute

## **MEDICINA DEMOCRATICA E ASSOCIAZIONE ITALIANA ESPOSTI AMIANTO: COMUNICATO SUI PROCESSI IN CORSO**

Da: Medicina Democratica

<http://www.medicinademocratica.org>

Stato dell'arte dei processi in corso per Medicina Democratica e Associazione Italiana Esposti Amianto

Essere presenti in alcuni (diversi) processi penali che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro ha il significato di chiedere giustizia per le vittime, ma anche di utilizzare il loro contesto (rinvio a giudizio, dibattimento, requisitoria, arringhe, sentenza) per mostrare l'estrema necessità della prevenzione. Dentro e fuori i luoghi di lavoro. E' importante modificare alcuni meccanismi che li rendono difficili, molto lunghi nel tempo e farraginosi, a volte con conclusioni parziali o nulle (causa la sopravvenuta prescrizione). L'iniziativa che si è svolta giovedì 13 marzo presso il Senato della Repubblica, indetta dal Coordinamento delle associazioni delle vittime e degli ex esposti all'amianto, si è prefissa questo obiettivo: por mano al conflitto di interesse, alla prescrizione, alle inadempienze, soprattutto in termini di risarcimento, da parte degli imputati condannati.

Iniziamo dal secondo processo contro gli imputati della ex clinica Santa Rita di Milano (in cui Medicina Democratica è parte civile con l'avvocato Margherita Pisapia), che non riguarda l'ambiente di lavoro, ma ugualmente il diritto alla salute. E' in corso la requisitoria del Pubblico Ministero (che terminerà mercoledì), quindi dopo le arringhe delle parti civili e quelle delle difese si arriverà a sentenza abbastanza velocemente. Il Pubblico Ministero, Tiziana Siciliano, all'inizio della sua requisitoria si è chiesta perché è successo quanto ormai a tutti noto: perché tanta sofferenza è stata provocata in decine (oltre un centinaio di persone) che si erano recate in ospedale per ridurre o eliminare le loro sofferenze. Alcune sono pure decedute, secondo l'accusa a causa delle operazioni chirurgiche indebitamente eseguite. Il Pubblico Ministero ha ripercorso la storia della clinica e ha fatto notare che il padrone (o il titolare) della clinica, il notaio Pipitone era un uomo molto ricco che ha pensato ad un certo punto di investire in sanità. Si può investire nella produzione di scarpe, ha aggiunto il Pubblico Ministero, ma si può anche investire in sanità. In un caso e nell'altro lo scopo è quello del profitto, per cui il nostro notaio ha agito per rendere pratico il suo obiettivo, incontrando persone, in questo caso medici, consenzienti ed impegnati per quell'obiettivo. Ecco il perché.

Non molto diverso dai processi per amianto...

La requisitoria prosegue con l'intervento dell'altro Pubblico Ministero che si è presa 10 ore per raccontare caso per caso come sono avvenuti i fatti. La conclusione della colpevolezza degli imputati è evidente. Il "quantum" sarà alla fine esplicitato.

Un altro processo avviato a conclusione è quello contro ILVA che si svolge a Taranto e riguarda l'amianto. E' solo un assaggio di quello che si sta preparando, di cui sono state recentemente chiuse le indagini, e di cui si attende il rinvio a giudizio. Sarà un processo di una dimensione molto grande, addirittura superiore a quello contro Eternit a Torino (di cui si attende il giudizio di cassazione).

L'avvocato Stefano Palmisano, parte civile per Associazione Italiana Esposti Amianto ha già svolto la sua arringa smontando pezzo per pezzo la cosiddetta teoria della "trigger dose", citando in particolare la Cassazione Fincantieri (dove Medicina Democratica era altrettanto parte civile con un ruolo assolutamente importante per non dire preminente). Una teoria che risulta essere l'unico riferimento delle difese, ormai diventata un'evidente invenzione del tutto priva di significato probante. In quel processo sono a giudizio 28 imputati, fra cui i Riva, per 15 vittime dell'amianto (e dei Riva).

In attesa della sentenza, Medicina Democratica e Associazione Italiana Esposti Amianto dovranno decidere se si avrà possibilità di costituirsi parte civile nel successivo più grande processo contro ILVA (e non solo).



Mentre a Venezia davanti alla Corte d'Appello avrebbe dovuto esserci l'udienza definitiva con sentenza del processo contro gli imputati della Marina Militare (in cui Medicina Democratica e Associazione Italiana Esposti Amianto sono parte civile con l'avvocato Patrizia Sadocco), assolti in primo grado davanti al giudice di Padova. Non tutti gli avvocati della difesa sono stati ascoltati per impedimento di uno di questi, quindi, alla fine, l'udienza conclusiva è stata spostata al 14 luglio. Nel frattempo, ovvero il 25 marzo, davanti al Giudice delle Udienze Preliminari di Padova si aprirà il procedimento "Marina 2" con 14 imputati e oltre un centinaio di vittime. Medicina Democratica e Associazione Italiana Esposti Amianto sono presenti tramite l'avvocato Laura Mara. Impegnato a seguire il processo per le medesime associazioni sarà Paolo Nardin.

Sempre a Padova vi è stata l'assoluzione dell'imputato Milani, datore di lavoro dei due operai rumeni morti bruciati nella Fonderia Anselmi, ad opera del medesimo giudice che ha mandato assolti gli imputati della Marina Militare. Tutta la responsabilità è stata attribuita alla Fonderia. Una sentenza quasi priva di motivazioni che facilmente potrà essere ribaltata in Appello.

Medicina Democratica e Associazione Italiana Esposti Amianto si presenteranno nei prossimi giorni anche in due nuovi procedimenti sempre per morti da amianto: contro Ansaldo-Franco Tosi di Legnano e contro Alfa Romeo di Arese davanti al Tribunale di Milano, dove continuano gli altri processi Pirelli 1, Pirelli 2 e Enel di Turbigo.

Medicina Democratica Onlus  
Fulvio Aurora  
Milano, 11/03/14

## **MINISTERO DEL LAVORO: MAXISANZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI LAVORATORI "IN NERO" E PER LA VIOLAZIONE DELLA NORMA SU ORARIO DI LAVORO E RIPOSI**

Da Studio Cataldi - Quotidiano giuridico

<http://www.studiocataldi.it>

13/03/14

Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, con Circolare del 4 marzo 2014 n.5, fornisce indicazioni in ordine alla commisurazione degli importi sanzionatori previsti dall'articolo 14 del D.L.145/13 (che in sede di conversione con L.9/14 ha subito alcune modifiche), il quale ha previsto una maggiorazione delle sanzioni amministrative concernenti l'occupazione di lavoratori "in nero", la violazione della disciplina in materia di durata media dell'orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali nonché una maggiorazione delle "somme aggiuntive" da versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'articolo 14 del D.Lgs.81/08.

Il Dicastero sottolinea che in relazione alla cosiddetta maxisanzione per il lavoro "nero" il Legislatore ha previsto che l'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 del D.L.12/02, convertito, con modificazioni, dalla L.73/02, e successive modificazioni, è aumentato del 30 per cento.

In relazione alla violazione prevista dal citato articolo 3 del D.L.12/02, convertito, con modificazioni, dalla L.73/02, non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D.Lgs.124/04 e successive modificazioni. Restano soggette alla procedura di diffida le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Dal contenuto della disposizione è possibile pertanto evincere, precisa il Ministero, che:

- a) in relazione alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del D.L.145/13 (cioè prima del 24/12/13) si applicherà evidentemente la pregressa disciplina, sia per quanto concerne gli importi sanzionatori sia per quanto concerne l'applicazione della diffida di cui all'articolo 13 del D.Lgs.124/04;
- b) in relazione alle violazioni commesse a far data dall'entrata in vigore del citato D.L.145/13 e sino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore della L.9/14 (cioè dal 24/12/13 e sino al 21/02/14 compreso), si applicheranno le sanzioni amministrative già previste dall'articolo 3 del D.L.12/02 aumentate del 30%, sia per la parte fissa, che per la parte variabile, nonché la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D.Lgs.124/04;
- c) in relazione alle violazioni commesse a far data dall'entrata in vigore della L.9/14 (ossia a far data dal 22/02/14), si applicheranno le sanzioni amministrative già previste dall'articolo 3 del D.L.12/02 aumentate del 30%, sia per la parte fissa, che per la parte variabile, ma non la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D.Lgs.124/04.

Anche in relazione al provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'articolo 14 del D.Lgs.81/08 il Legislatore è intervenuto stabilendo che le somme aggiuntive da versare ai fini della revoca dello stesso provvedimento (sia di quello adottato dal personale ispettivo di questo Ministero che delle ASL) sono aumentate del 30%.

Anche in tal caso la legge di conversione ha inteso mantenere l'aumento del 30% già previsto dal D.L.145/13 e pertanto, i nuovi importi da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale (pari ora a 1.950 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 3.250 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro) trovano applicazione in relazione alle richieste di revoca del provvedimento effettuate dal 24/12/13, anche se riferite a condotte poste in essere prima di tale data.

Diversamente da quanto inizialmente previsto dal D.L.145/13, la legge di conversione ha previsto una duplicazione (e non una decuplicazione) degli importi sanzionatori legati alla violazione delle disposizioni in materia di orario medio settimanale, riposi giornalieri e settimanali di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 18-bis del D.Lgs.66/13.

Inoltre, in sede di conversione, il Legislatore ha stabilito che tale minor aggravio degli importi sanzionatori trova applicazione in relazione alle violazioni commesse sin dall'entrata in vigore del citato D.L.145/13 (cioè dal 24/12/13).

Dunque le violazioni commesse sino al 23 dicembre 2013 saranno soggette al pregresso regime sanzionatorio mentre quelle commesse successivamente a tale data saranno soggette ad importi sanzionatori raddoppiati.

Sul punto; nel ricordare che la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi (superiore se previsto dalla contrattazione collettiva), il riposo settimanale è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni, il riposo giornaliero deve essere fruito ogni ventiquattro ore; il Dicastero precisa che, ai fini della applicabilità delle nuove sanzioni raddoppiate e quindi della individuazione del momento di consumazione dei relativi illeciti, i periodi di riferimento (quattro mesi, quattordici giorni, ventiquattro ore), devono ricadere interamente dopo il 24/12/13. Ciò in quanto tali periodi costituiscono un elemento strutturale della fattispecie, indispensabile ai fini della verifica circa la realizzazione di una eventuale condotta illecita.

La Circolare del 4 marzo 2014 n.5 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali è scaricabile all'indirizzo:

[http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/normativa/Documents/2014/20140304\\_Circ\\_5.pdf](http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/normativa/Documents/2014/20140304_Circ_5.pdf)

## **SULL'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO AUDIOVISIVO DI CONTROLLO DEI LAVORATORI**

Da: PuntoSicuro  
<http://www.puntosicuro.it>

10 marzo 2014

di Gerardo Porreca

L'installazione di telecamere puntate direttamente sul personale effettuata senza autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro o accordo con le rappresentanze sindacali comporta la responsabilità penale del datore di lavoro, anche se sono spente.

CASSAZIONE PENALE, SENTENZA N.4331 DEL 30 GENNAIO 2014

### **IL COMMENTO**

Si è espressa la Corte di Cassazione penale in questa sentenza in merito alla regolarità e alla rispondenza alle disposizioni di legge vigenti sulla tutela dei lavoratori della installazione in una azienda di telecamere puntate direttamente sul personale al lavoro. La suprema Corte, intervenendo in tema di diritti dei dipendenti sanciti dallo Statuto dei lavoratori, ha infatti affermato, a seguito del ricorso presentato da un datore di lavoro condannato per il reato di cui all'articolo 4, comma 2 della Legge 300/70, che l'installazione di tali telecamere effettuata senza attendere l'autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro o l'accordo con le rappresentanze sindacali comporta la responsabilità penale del datore di lavoro anche se le stesse telecamere risultano spente.

### **IL FATTO, IL RICORSO E LE DECISIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE**

Il Tribunale ha condannato il legale rappresentante di una società alla pena di 200 euro di ammenda per il reato di cui all'articolo 4, comma 2, della Legge 300/70 per avere installato un impianto audiovisivo di controllo a distanza dei lavoratori delle casse del suo supermercato senza accordo con le rappresentanze sindacali e senza l'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro.

Il legale rappresentante ha presentato, tramite il suo difensore, ricorso in Cassazione adducendo come motivo fondamentale l'insufficienza a integrare la violazione dell'articolo 4, comma 2, della Legge 300/70 la semplice installazione dell'impianto, essendo anche necessaria invece la verifica della sua idoneità a cagionare concrete conseguenze dannose ai lavoratori e sostenendo, altresì, che nel caso in esame non sussiste il reato perché le modalità delle riprese non sono tali da ledere la riservatezza dei lavoratori dipendenti.

Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione che, con riferimento alle osservazioni formulate dall'imputato, ha precisato che le disposizioni di legge stabiliscono in realtà che gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di un controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna e che, in difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del Lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.

La suprema Corte ha fatto presente, altresì, che la norma tuttora vigente, pur non avendo più (vedi Sentenza n.4019924 del settembre 2009 della Cassazione III sezione) sanzione nell'articolo 38, comma 1 sempre dello Statuto dei lavoratori, dopo la soppressione del riferimento all'articolo 4 nel suddetto articolo 38, comma 1 operata dall'articolo 179 del D.Lgs.196/03 (che colma la lacuna con il combinato disposto dei suoi articoli 114 e 171), prevede una condotta criminosa rappresentata dalla installazione di impianti audiovisivi idonei a ledere la riservatezza dei lavoratori, qualora non vi sia stato consenso sindacale (o autorizzazione scritta di tutti i lavoratori interessati, vedi Sentenza n.22611 del 17 aprile 2012 della Cassazione III sezione) o permesso dall'Ispettorato del Lavoro.

In merito alla osservazione fatta dal ricorrente (secondo la quale non è sufficiente l'installazione dell'impianto in quanto occorre anche una "successiva verifica della sua idoneità" ed in quanto l'impianto è stato eseguito in conformità al progetto allegato alla richiesta di autorizza-

zione in seguito approvato e secondo la quale è palese che il reato non sussiste perché le modalità delle riprese visive, peraltro effettuate soltanto dopo ottenuta l'autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro, non sono tali da ledere la privacy dei lavoratori), la Corte di Cassazione ha dichiarato che "l'idoneità degli impianti a ledere il bene giuridico protetto, cioè il diritto alla riservatezza dei lavoratori, necessaria affinché il reato sussista emerge ictu oculi dalla lettura del testo normativo, idoneità che peraltro è sufficiente anche se l'impianto non è messo in funzione, poiché, configurandosi come un reato di pericolo, la norma sanziona a priori l'installazione, prescindendo dal suo utilizzo o meno". L'esistenza di tale idoneità invece, ha ancora affermato la suprema Corte, si colloca sul piano fattuale, per cui al riguardo è stato ritenuto inammissibile il ricorso dell'imputato. "Ad abundantiam", ha così concluso la sezione penale, "si osserva comunque che tale accertamento è stato effettuato, come emerge dalla descrizione dell'impianto nella sentenza impugnata, impianto inclusivo di otto microcamere a circuito chiuso, alcune puntate direttamente sulle casse ed è dei lavoratori alle casse che l'imputazione contesta la violazione della privacy".

La Sentenza n.4331 del 30 gennaio 2014 della Cassazione Penale "L'installazione di telecamere puntate direttamente sul personale al lavoro effettuata senza attendere l'autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro o l'accordo con le rappresentanze sindacali comporta la responsabilità penale del datore di lavoro anche se sono spente" è consultabile all'indirizzo: [http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=10494:cassazione-civile-30-gennaio-2014-n-4331-videoripresa-dei-dipendenti-al-lavoro-e-violazione-della-privacy&catid=16:cassazione-civile&Itemid=60](http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=10494:cassazione-civile-30-gennaio-2014-n-4331-videoripresa-dei-dipendenti-al-lavoro-e-violazione-della-privacy&catid=16:cassazione-civile&Itemid=60)

## **DUVRI: LE NOVITA' DELLA DENUNCIA DI MARCO BAZZONI SULLE MODIFICHE AL DECRETO 81**

Da: PuntoSicuro  
<http://www.puntosicuro.it>

10 marzo 2014

di Tiziano Menduto

In relazione alla denuncia di Marco Bazzoni la Commissione Europea ha inviato una nuova lettera che conferma i dubbi sulla valutazione del rischio di interferenze in attività a basso rischio e sulle modifiche al campo di applicazione del Titolo IV.

Dopo aver presentato la lettera inviata l'8 gennaio 2014 dalla Commissione Europea, continuiamo ad informare i nostri lettori sugli sviluppi della denuncia di Marco Bazzoni, RLS in un'azienda toscana, riguardo alle possibili violazioni, come indicato nella lettera di gennaio, "della direttiva 89/391/CEE e della direttiva 92/57/CEE ad opera dell'Italia risultanti essenzialmente dall'adozione di recenti modifiche legislative introdotte dalla Legge 9 agosto 2013, n.98 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n.69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, che modifica il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (di seguito Legge 98/13)".

Qualche giorno fa, il 5 marzo, la Commissione Europea (Direzione Generale Occupazione, affari sociali e inclusione) ha inviato a Marco Bazzoni una nuova lettera (vedi link a seguire) in cui si conferma da un lato l'archiviazione di alcuni punti sollevati della denuncia, e dall'altro la richiesta di informazioni alle autorità italiane su due punti. Richiesta di informazioni che potrebbero dunque preludere a una futura, ennesima procedura d'infrazione.

Ricordiamo brevemente i due punti (il punto 1 e il punto 5, lettera a), della denuncia originaria) su cui la Commissione Europea ha espresso i suoi dubbi:

- la documentazione sulla valutazione del rischio in caso d'interferenza tra attività che presentano un basso rischio d'infortunio condotte simultaneamente sullo stesso posto di lavoro: secondo la lettera dell'8 gennaio si parla di possibili violazioni della direttiva 89/391/CEE nel conferire "a certi tipi di datori di lavoro committenti che esercitano attività a basso rischio di infortuni la possibilità di sostituire l'elaborazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) con la designazione di un proprio incaricato (preposto) in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro";
- le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, con riferimento a presunte violazioni della Direttiva 92/57/CEE, la cosiddetta Direttiva Cantieri, del 24 giugno 1992: la questione sollevata riguarda le modifiche al campo di applicazione (articolo 88) del Titolo IV del D.Lgs.81/08; "Secondo Lei" - dice la lettera rivolta a Bazzoni - "il campo di applicazione delle regole a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili verrebbe indebitamente ristretto in modo significativo; pertanto Lei ritiene che numerosi casi che di norma sarebbero rientrati nel suo campo di applicazione ne siano rimasti esclusi".

Se la lettera di gennaio accennava a un'analisi approfondita, con la lettera di marzo si specifica che tali punti verranno trattati nell'ambito di una specifica applicazione EU Pilot.

Recita infatti così la nuova lettera di marzo: "Come già annunciato nella mia lettera dell'8 gennaio 2014, per quanto riguarda il punto 1 e il punto 5, lettera a), intendiamo tuttavia contattare le autorità italiane al fine di ottenere informazioni precise circa l'applicazione delle disposizioni in questione. In questo contesto desidero informarla che il punto 1 e il punto 5, lettera a), della Sua denuncia saranno oggetto di ulteriore esame nell'ambito dell'applicazione EU Pilot con numero 6155/14/EMPL".

Ricordiamo ai nostri lettori che il progetto europeo "EU Pilot" ha l'obiettivo di fornire, come indicato sul sito della Commissione Europea, "risposte più rapide e complete a quesiti riguardanti l'applicazione del diritto dell'UE, in particolare quelli rivolti da cittadini o imprese, e a proporre soluzioni ai problemi che possono sorgere in tale ambito, quando risulti necessaria una conferma della posizione di fatto o di diritto in uno Stato membro". Il sistema è concepito per "migliorare la comunicazione tra i servizi della Commissione e le autorità degli Stati membri e trovare soluzioni ai problemi riguardanti l'applicazione del diritto dell'UE o la conformità con quest'ultimo della legislazione di uno Stato membro nella fase iniziale, prima cioè dell'avvio di una procedura d'infrazione a norma dell'articolo 258 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea). Ogni qualvolta si prospetti un possibile ricorso alla procedura d'infrazione, di norma si ricorre a EU Pilot prima che la Commissione dia avvio alla prima fase del procedimento a norma dell'articolo 258 del TFUE. Nel quadro di EU Pilot, la richiesta di informazioni o la denuncia presentata sarà esaminata dal servizio competente della Commissione e inviata all'autorità dello Stato membro interessato unitamente ad eventuali domande o indicazioni evidenziate dal servizio stesso. Il richiedente sarà informato per iscritto che tale metodo viene utilizzato per trattare la sua corrispondenza".

Sul sito si danno anche degli utili riferimenti temporali riguardo a tale applicazione EU Pilot: è fissato un "termine generale di 20 settimane per la trasmissione delle risposte (10 settimane per le autorità degli Stati membri e 10 settimane per i servizi della Commissione). Il servizio competente della Commissione informa il richiedente della propria valutazione".

Dunque 20 settimane in cui in teoria dovremmo avere novità sui dubbi/valutazioni della Commissione Europea su un punto nodale, e molto discusso, delle modifiche del "Decreto del fare" al D.Lgs.81/08: la scelta di assegnare, per adempimenti come l'elaborazione del DUVRI, un percorso "semplificato" alle aziende in settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali.

Concludiamo ricordando che questi settori, non ancora individuati, dovrebbero essere stabiliti con un futuro decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

La lettera del 5 marzo 2014 della Commissione Europea a Marco Bazzoni, avente come oggetto "Denuncia CHAP(2013)02072 Conferma di archiviazione parziale/Trasferimento parziale all'applicazione EU Pilot con numero 6155/14/EMPL" è scaricabile all'indirizzo:  
[http://www.puntosicuro.it/resources/files/140305\\_letteraUE\\_MarcoBazzoni\\_EuPilot.pdf](http://www.puntosicuro.it/resources/files/140305_letteraUE_MarcoBazzoni_EuPilot.pdf)

## **I QUESITI SUL DECRETO 81: SULLA MODIFICA ALLE MACCHINE MARCATE CE**

Da: PuntoSicuro  
<http://www.puntosicuro.it>

12 marzo 2014

di Gerardo Porreca

Sulla possibilità di apportare una modifica su di una macchina marcata CE al fine di adeguarla alle norme di sicurezza sul lavoro. In caso di modifica decade la certificazione CE?

### **QUESITO**

Può un datore di lavoro modificare una macchina costruita nel 2006 e fornita di marcatura CE al fine di adeguarla alle norme di sicurezza sul lavoro? Nel caso in cui il datore di lavoro intervenga ad effettuare la modifica decade la certificazione CE e il fabbricante può pure quindi non rispondere più della conformità della stessa?

### **RISPOSTA**

La prima cosa da fare per potere rispondere al quesito è quella di valutare che tipo di modifica si vuole apportare a una macchina già dotata di marcatura e di dichiarazione di conformità CE e ciò per tenere conto di quanto indicato nel comma 5 dell'articolo 71 del D.Lgs.81/08 secondo il quale:

"Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3), non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore",

Tenendo però presente che, per quanto riguarda la definizione di macchina, non bisogna più fare riferimento all'articolo 1, comma 2 del D.P.R.459/96, così come indicato nel citato comma, ma è necessario riferirsi all'articolo 2, comma 1 del D.Lgs.17/10 contenente il nuovo regolamento di attuazione della Direttiva Macchine (Direttiva 2006/42/CE) che ha abrogato e sostituito il regolamento di cui al suddetto D.P.R.459/96.

Secondo il comma 5 dell'articolo 71 del D.Lgs.81/08, quindi, il datore di lavoro può apportare delle modifiche ad una macchina marcata "CE" se le stesse sono finalizzate al rispetto dell'obbligo di mettere a disposizione dei propri lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza fissati dallo stesso D.Lgs.81/08 e di utilizzarle conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie e finalizzate, altresì, al rispetto dell'obbligo di assoggettarle alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione stabilite specificatamente dai provvedimenti regolamentari adottati per tale scopo.

Il Regolamento di attuazione della Direttiva Macchine, dal canto suo, in merito alle modifiche da apportare alle macchine marcate CE ha tenuto a precisare che quando le modifiche stesse sono costruttive e non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione le macchine modificate si devono intendere immesse nuovamente in mercato per cui è necessario adottare per esse tutte le procedure previste dal Regolamento stesso per le macchine nuove (certificazione, dichiarazione di conformità, marcatura CE, fascicolo tecnico, libretto di uso e manutenzione, ecc.).

Le norme in realtà non definiscono esplicitamente cosa sia da intendere una modifica costruttiva di una macchina non rientrante nella ordinaria o straordinaria manutenzione per cui è opportuno precisare che per ordinaria manutenzione sono da intendere le operazioni, previste dal



fabbricante e dettagliate nel libretto di istruzioni, che servono a limitare nel tempo il normale degrado d'uso della macchina ed a prevenire l'insorgenza di guasti o anomalie (operazioni di pulizia, regolazione, lubrificazione, ecc.) mentre per straordinaria manutenzione è da intendere l'insieme degli interventi di riparazione o di sostituzione che consentono alla macchina di continuare a funzionare nelle normali condizioni di impiego, fermo restando che i componenti utilizzati per la sostituzione devono essere identici a quelli sostituiti, come prestazioni, dimensioni ecc., ovvero equivalenti secondo le specifiche fornite dal fabbricante.

Per fare un esempio è da considerare modifica costruttiva sostanziale di una macchina un intervento messo in atto sulla stessa al fine di adeguare la produttività a nuove esigenze (tipo una modifica di portata, una variazione di velocità degli organi di trasmissione, un aumento della potenza installata, ecc.) o per consentirne il funzionamento dopo aver sostituito una parte di essa con una non equivalente e pertanto bisognosa di adattamenti. Si ritiene, inoltre, essere una modifica costruttiva sostanziale anche quella che va ad influire sulle caratteristiche tecniche o dimensionali della macchina nonché sulle modalità e sulle prestazioni previste dal costruttore.

E' importante quindi, per determinare il giusto "peso" della modifica da apportare, valutare, alla luce degli obiettivi che si è prefissata la Direttiva Macchine, se la introduzione della modifica stessa comporti o meno un rischio aggiuntivo o comunque un rischio non preso in considerazione dal costruttore della macchina e pertanto non valutato dallo stesso o se la modifica è tale da rimettere in questione la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute delle condizioni di utilizzo previste dal costruttore stesso. Trattandosi in tali casi, infatti, di modifica sostanziale, chi ha compiuto tale tipo di intervento si sostituisce in pratica al costruttore per cui, ai sensi del D.Lgs.17/10, è tenuto ad integrare il fascicolo tecnico ed il libretto di uso e manutenzione e a dichiarare la modifica conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui al D.Lgs.17/10 stesso.

Non si ritiene invece una modifica costruttiva, ai fini dell'applicazione del D.Lgs.17/10, l'aggiunta o il cambio di un dispositivo di protezione finalizzati, come la stessa norma indica, a migliorare le condizioni generali di sicurezza della macchina sempre che tali interventi non influenzino minimamente né le caratteristiche né il funzionamento della stessa, quale può essere ad esempio l'aggiunta di un carter di protezione, di uno schermo fisso o mobile, di un dispositivo di interblocco, di un comando a doppio pulsante, di un arresto di emergenza, ecc.. In tali casi sarebbe sufficiente corredare la macchina di una documentazione aggiuntiva contenente una relazione descrittiva dell'intervento accompagnata da una dichiarazione nella quale risulti che la variante non ha comportato comunque rischi aggiuntivi e che nell'effettuare la modifica sono stati in ogni caso rispettati i requisiti essenziali di sicurezza di cui al D.Lgs.17/10.

Ciò detto e in risposta al quesito formulato, fermo restando che comunque non decade la validità della certificazione CE della macchina e che il costruttore continua in ogni caso a rispondere della conformità della macchina stessa alle disposizioni tecniche e di legge vigenti per come l'ha costruita, il datore di lavoro nell'apportare delle modifiche deve valutare la natura delle stesse per regolarsi su come deve comportarsi di conseguenza e risponde in ogni caso della mancata certificazione della modifica se la stessa non risulta rientrare nella manutenzione ordinaria o straordinaria e se ha invece apportata una variazione della funzionalità e delle caratteristiche della macchina medesima.

Ci si rende conto, in effetti, della difficoltà di valutare la natura di una modifica apportata ad una macchina e di valutare se la stessa sia costruttiva e funzionale o meno per cui il consiglio che si può dare ad un datore di lavoro, che comunque viene coinvolto nel caso di un infortunio sul lavoro occorso ad un proprio dipendente durante l'utilizzo di una macchina se la stessa è risultata essere carente dei necessari requisiti di sicurezza, è quello di contattare comunque il costruttore e di prospettargli l'intenzione di voler migliorare le condizioni di sicurezza della macchina utilizzata o più semplicemente di chiedere allo stesso un parere sulla modifica che vuole apportare o ancor meglio di valutare l'opportunità di procedere ad un intervento congiuntamente ad esso.